

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 700 c.p.c. e 414 c.p.c.

(con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 del D.M. 55/2014 comma 1 bis)

Per il Sig. **Giuseppe DI GIROLAMO**, C.F.: _____, nato a _____
ed ivi residente, _____, rappresentato
e difeso **dall'Avv. Daniela Giovanna Romeo**, C.F.: _____ del
Foro di Marsala con studio professionale in 91025 Marsala (TP), Corso
Amendola n. 35, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del
difensore, giusta procura *ad litem* rilasciata in file separato che si allega al
presente ricorso.

Si dichiara di voler ricevere le notificazioni e/o comunicazioni inerenti il
presente giudizio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
avv.danielagiovannaromeo@pec.it o al seguente numero di fax:
0923.952556

- RICORRENTE -

CONTRO

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro-tempore*,
corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A domiciliato *ex lege* presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo corrente in Via Alcide De
Gasperi n. 81 – 90100 Palermo – pec; ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it

- RESISTENTE -

NONCHÉ

Ministero dell'Istruzione e del Merito– USR Sicilia, corrente in 90146 Palermo,
Via G. Fattori n. 60 – pec: drsi@postacert.istruzione.it

- RESISTENTE-

Ministero dell'Istruzione e del Merito – USP Palermo, corrente in 90146 Via
San Lorenzo Colli n. 312/G – pec: usppa@postacert.istruzione.it

- RESISTENTE -

E NEI CONFRONTI



di tutti i soggetti inseriti nella II Fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (d'ora innanzi GPS) della provincia di Palermo e nelle relative fasce delle Graduatorie di Istituto per il biennio 2022/2024 per la classe di concorso "B016" pubblicate dall'Ufficio Scolastico per la Sicilia – Ambito Territoriale per la provincia di Palermo, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

- CONTROINTERESSATI-

OGGETTO

Riconoscimento ed attribuzione, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze – II Fascia Classe di concorso "B016" – e nelle relative fasce delle Graduatorie di Istituto, del maggior e corretto punteggio per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal ricorrente.

PREMESSO IN FATTO

Il ricorrente – Sig. **Giuseppe Di GIROLAMO** – in data 17.05.2022 presentava, su Istanze OnLine, domanda di inserimento in II Fascia GPS per provincia di Palermo, per la Classe di concorso "B016", ai sensi dell'O.M. 112/2022 ([doc. 1](#));

Venivano pubblicate le graduatorie provvisorie del personale docente e, successivamente, le graduatorie come rettifiche.

Sia nelle graduatorie provvisorie che nelle successive in rettifica, al ricorrente veniva assegnato un errato punteggio totale ([doc. 2](#)): **punti 20.5** in luogo di punti 32.5 spettanti, poiché non vi è stata data la possibilità di beneficiare dell'ulteriore punteggio maturato dallo svolgimento del servizio di leva obbligatorio svolto NON IN COSTANZA di nomina scolastica e successivamente al conseguimento del titolo in forza del quale il docente ha chiesto l'inserimento nelle ridette GPS per la specifica classe di concorso, ossia il diploma di Ragioniere e Perito Commerciale e programmatore, conseguito, nell'anno scolastico 1997/1998, presso l'Istituto "G. Garibaldi" di Marsala ([doc. 3](#)).

Difatti, il Sig. **Di Girolamo**, ha prestato **servizio militare di leva** quando era ancora in vigore l'obbligo di leva, abolito con la legge n. 226/2004 - presso il Ministero della Difesa – 3°



Reggimento Esercito come correttamente indicato nel diploma/certificato di congedo militare illimitato [\(doc. 4\)](#).

Con lettera di diffida spedita a mezzo pec del 18.12.2023 ([doc. 5.1-5.4](#)), inviata al Ministero oggi resistente e per esso anche all'Ufficio Scolastico Regionale e all'Ambito Territoriale della provincia di Palermo, l'odierno ricorrente chiedeva la valutazione, come servizio specifico, del servizio militare prestato non in costanza di nomina con il Ministero e, pertanto, l'attribuzione degli ulteriori punti maturati per lo svolgimento del ridetto, **pari a 2 punti/mese o frazione di esso superiore a 16 gg per un punteggio complessivo non superiore a 12 punti per anno di servizio di leva, giusta** tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ossia l'Allegato A/4 dell'O.M. n. 112/2022 cit. ([doc. 6: O.M. n. 112/2022](#) e [doc. 7: All A/4](#)).

Tuttavia, nessun riscontro alla predetta è mai pervenuto da parte dei resistenti.

La mancata assegnazione del punteggio richiesto con la diffida sopra indicata, in violazione delle norme di cui si dirà nel prosieguo, comporta la lesione di diritti soggettivi facenti capo al ricorrente: privazione della possibilità di concreto avanzamento nelle graduatorie del biennio 2022/2024; privazione del riconoscimento dell'annualità di servizio ai fini dell'anzianità e della ricostruzione della carriera; il riconoscimento di un punteggio utile ai fini dei successivi aggiornamenti delle graduatorie per la specifica classe di concorso.

Per tali motivi, il Sig. **Giuseppe Di GIROLAMO** adisce la Giustizia territorialmente competente affinché, previa disapplicazione dell'O.M. n. 112/2022, nello specifico, dell'art. 15 della ridetta O.M., unitamente alle Graduatorie definitive di interesse approvate in quanto illegittime, venga accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento – con effetti definitivi - in forma piena e per intero del servizio militare (e civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica, come servizio specifico e documentato - in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento - nel



presente atto ed alle consequenziali statuizioni di cui meglio si dirà nel prosieguo per le seguenti ragioni

IN DIRITTO

Preliminarmente,

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In via preliminare, sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia, al fine paralizzare eventuali eccezioni di controparte. Sul punto deve, infatti, evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. n. 297/1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

L'art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali". La circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" non incide sulla giurisdizione del giudice ordinario: il giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

La giurisdizione ordinaria non si estende a tutte le vertenze inerenti al personale con rapporto contrattuale: ai sensi del comma 4 del citato art. 63, *"restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per le assunzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*.

Da ultimo è intervenuta sulla questione della giurisdizione la **Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 25840/2016**, ove, in materia, viene ribadito il doppio binario della giurisdizione.



In particolare, il punto 4.3 chiarisce che ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in graduatoria a esaurimento, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – consegue l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente al collocamento (o al miglior collocamento – come nel caso di specie) in graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla fonte primaria (come nel caso di specie per come si dirà appresso in parte motiva del presente ricorso), eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto posizionamento in graduatoria potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.

Dello stesso tenore anche la successiva Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 17123/2019.

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono disponibili.

Avuto riguardo al riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente in virtù di norme di rango primario e con necessità di disapplicazione degli atti amministrativi contestati e contrastanti con le prime e, avuto riguardo, altresì, al *petitum* sostanziale, ossia all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto (corretta valutazione preclusa dall'atto amministrativo che contrasta con la norma primaria e giammai all'annullamento di un atto amministrativo



generale o di un regolamento ministeriale) alcun dubbio può residuare sulla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE DEL LAVORO ADITO

Ai fini della determinazione della competenza territoriale dell'III.mo Giudice del Lavoro adito e per contrastare eventuali speciose eccezioni sul punto, si precisa che il ricorrente, Sig. **Giuseppe DI GIROLAMO**, all'atto del deposito del presente ricorso non presta e non ha mai prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero resistente.

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, trova pacificamente applicazione il comma 5 dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. n. 80/1998), per cui: "competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto".

Con l'art. 40 del D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto – per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello della sede di servizio – trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento della proposizione del



ricorso. Per le superiori considerazioni, avuto riguardo alla circostanza che il ricorrente non presta e non ha mai prestato servizio alle dipendenze del Ministero convenuto, ai fini della determinazione della competenza territoriale si avrà riguardo alla sede provinciale del Ministero dell'Istruzione e del Merito ove costui ha presentato domanda per l'inserimento in graduatoria, ossia la Provincia di Palermo, con conseguente radicamento della competenza territoriale avanti al Giudice del Lavoro oggi adito.

Nel merito

**SULLA CORRETTA ESEGESI ED APPLICAZIONE DELL'ART. 485 C. 7
DECRETO LEGISLATIVO N. 297/1994, DELL'ART. 2050 COMMI 1 E 2 DEL D.
LGS. N. 66/2010, DELL'ART. 52 COST. – CONSEQUENZIALE DISAPPLICAZIONE
DELL'O.M. N. 112/2022 E DEL SUO ART. 15 NONCHE' DELLE GRADUATORIE
DEFINITIVE APPROVATE IN QUANTO ILLEGITTIMI/E**

Con la pubblicazione dell'O.M. n. 112/2022, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato e disciplinato le procedure per l'aggiornamento delle Graduatorie per le Supplenze relative alle varie classi di concorso per il biennio 2022/2024.

In punto di valutazione dei titoli di servizio, [l'art. 15 della citata O.M. n. 112/2022](#) testualmente recita: *“Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1.*

2. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.

3. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.



4. Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

5. Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

6. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.”.

Pertanto, in forza dell'art. 15, punto 6 dell'O.M. n. 112/2022, il servizio di leva o per richiamo o il servizio civile equiparato al primo, viene valutato come servizio specifico e, dunque, con attribuzione di punteggio pari a 12 punti annui e 2 punto/mese o frazione di esso se superiore a giorni 15, **SOLO SE** prestato successivamente al conseguimento del titolo idoneo all'inserimento nelle GPS per specifica classe di concorso ed **IN COSTANZA DI RAPPORTO DI IMPIEGO CON LA PUBBLICA ISTRUZIONE!**

Orbene, la norma regolamentare sopra indicata contrasta palesemente con la normativa di rango primario che disciplina la valutazione dei titoli di servizio resi in favore della pubblica amministrazione, ai fini della carriera, ed in particolare con quanto disposto dal D. Lgs n. 297/1994 e, per quanto di interesse, per il personale docente, dall'art. 485, comma 7. (dovendosi, invece fare riferimento all'art. 596, comma 2, per il personale non docente), **secondo cui, il periodo di servizio di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo** (oggi anche il servizio civile volontario a fronte dell'abolizione dell'obbligatorietà della leva con legge n. 226/2004), **è valido**



a tutti gli effetti senza operare alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno.

Ciò premesso, al fine di suffragare la fondatezza delle domande dell'odierno ricorrente, giova inquadrare la disciplina applicabile al caso di specie.

L'art. 52 comma 2 della Costituzione prevede che *“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”*

L'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297 del 1994 statuisce che per il personale docente *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*. Per il personale ATA l'art. 596 co. 3 del D. Lgs. 297/94 prevede analogamente che *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*.

L'art. 2050 del COM, riguardante la “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici” dispone poi, al comma 1, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* e al comma 2 che *“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*.

Sulla interpretazione delle predette disposizioni si è di recente pronunciata **la S.C. con la ordinanza n. 5679 del 2020**, cui integralmente si rinvia. La S.C. con la pronuncia cit. non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento. Anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le G.P.S. e le graduatorie di Circolo e di Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni *lato sensu* concorsuali, in quanto



aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) **ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio** (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

La S.C. ha quindi concluso che *“Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "latu sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” e che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit.”, sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente”* (Cass. ord. n. 5679 del 2.3.2020 cit.).



In tal senso si colloca anche l'orientamento del **Consiglio di Stato** (Sezione Sesta) che, riferendosi alla categoria dei docenti, con Sentenze nn. 8213 e 8234/2019 del 2 dicembre 2019, confermata dalla più [recente Sentenza n. 266/2023](#) (Sezione Settima che si allega), ha così affermato: *“il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento...”* Infatti, l'art. 485, comma 7 del D. Lgs. 297/1994 cit. (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), come già detto, prevede che il servizio di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.

Lungo questa linea interpretativa, altresì, si colloca anche la più recente **ordinanza della Corte di Cassazione n. 33151/2021** ove è stato confermato come *“anche in una logica complessiva di coerenza del sistema e di linearità rispetto al disposto dell'art. 52 Cost., il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni latu sensu concorsuali, aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quale pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d. lgs. n. 66 del 2010”¹.*

¹ Peraltro, con specifico riferimento alle graduatorie ATA, va precisato che di recente il **Consiglio di Stato nella sentenza n. 1720/2022 e nella successiva sentenza n. 7383/2022**, ha ritenuto che il sistema generale, in cui si coordinano tra di loro l'interpretazione dell'art. 2050 del d. lgs. n. 66/2010 con l'art. 485, comma 7 del D. Lgs. 297/1994, va riconnesso al sistema scolastico e, pertanto, vale il principio di fondo secondo il quale, il **servizio di leva obbligatorio ed il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (ex art. 485 del d. lgs. n. 297/1994 cit.), come**



Questo orientamento è stato confermato, altresì, da concomitanti e successive sentenze della S.C. (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 35380/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34686/2021 ed 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15127/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15467/ 2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 5679/2020), nonché del Consiglio di Stato (Sent. 7383/2022; Sent. n. 3286/2022; Sent. n. 1720/2022; Sent. n. 8213/2019; Sent n. 8234/2019; Sent n. 2151/2018; Ord. n. 6581/2021; Ord. n. 5408/2021; Ord. n. 4338/2021; Ord. n. 5196/2021), che si richiamano e si invocano tutte a sostegno della domanda del ricorrente a vedersi accolto il diritto al riconoscimento - ed in via definitiva - del pieno punteggio (pari a 12 punti poiché trattasi di mesi 10 di servizio militare di leva e, pertanto, 2 punti per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 gg, per un punteggio complessivo non superiore a 12 punti per ciascun anno scolastico come da documentazione allegata), nelle GPS aggiornate con l'O.M. 112/2022 – oggetto di impugnazione e che dovrà essere disapplicata – oltre che nelle successive selezioni ed in ogni altra futura graduatoria e/o concorso.

Ferme le ridette Sentenze della S.C. e del Consiglio di Stato, anche la giurisprudenza di merito, oggi e di cui **l'Adito Tribunale di Palermo** è espressione (a **tal fine si richiama la recente [Sentenza n. 945/2023](#)**) in maniera pressoché unanime riconosce il diritto alla piena attribuzione del punteggio maturato dal personale docente e del personale ATA (12 punti annui per i primi e 6 punti annui per i secondi), ai fini della maturazione dell'annualità di servizio e della rettifica del punteggio assegnato nelle relative graduatorie, operando una ricostruzione ed interpretazione normativa conforme a quella invocata dalla scrivente difesa.

Oltre alle citate Sentenze favorevoli - sul punto – rese da Questo On.le Tribunale di Palermo (vedasi la ridetta sentenza n. 945/2023) e, tra le

anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, d. lgs. n. 66/2010), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, d. lgs. n. 66/2010), sia se espletati a seguito del conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore rispetto ai concorsi pubblici o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 d. lgs. cit.).



numerossissime si segnalano, altresì: Corte di Appello di Campobasso del novembre 2023; [Sentenza Tribunale di Udine n. 20/2023](#) del 24/01/2023; [Sentenza Tribunale di Tribunale di Caltanissetta n. 46/2023 del 14/02/2023](#) (la quale espressamente richiama il recente *decisum* del Consiglio di Stato n. 266/2023 ridetto); [Sentenza Tribunale di Roma n. 1903/2023 del 22/02/2023](#); [Sentenza del Tribunale di Foggia n. 2351/2023 del 06/07/2023](#); [Sentenza del Tribunale Foggia n. 1629/2023 del 09/05/2023](#); [Sentenza Tribunale di Foggia n. 692/2023 del 23/02/2023](#); [Sentenza Tribunale di Palermo n. 945/2023 de 22/03/2023](#) (che si allegano), nonché, nonché, [Sentenza del Tribunale di Taranto Sez. Lav. del 3/05/2023](#); [Sentenza del Tribunale di Potenza Sez. Lav. n. 259/2023 del 30/03/2023](#); [Sentenza del Tribunale di Trapani n. 16/2023](#); [Sentenza Tribunale di Roma Sez. Lav. n. 6165/2022 del 28/06/2022](#); [Sentenza Tribunale di Frosinone Sez. Lav. n. 361/2022 del 20/04/2022](#); [Sentenza Tribunale di Cassino Sez. Lav. del 14/01/2022](#); [Tribunale di Modena Sez. Lav. n. 425/2021](#); [Tribunale di Cosenza Sez. Lav. n. 1938/2021](#); [Tribunale di Novara Sez. Lav. n. 167/2021](#).

Ai fini del positivo accoglimento della domanda giova, altresì, rilevare che non coglierebbe nel segno eventuale eccezione sollevata dal Ministero convenuto in altri giudizi aventi il medesimo oggetto e patrocinati dalla scrivente difesa, ossia quella relativa alla presunta violazione dell'art. 3 Cost., né della Direttiva n. 54/2006, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Come ampiamente ribadito da numerose pronunce di legittimità e di merito (Si vedano [Sentenza Cass. N. 34686/2021](#); [Cass. N. 35380/2021](#); [Cass. N. 5679/2020](#) – negli stessi termini anche Consiglio di Stato, nella recentissima citata ed allegata [Sentenza n. 266/2023](#) nonché nella [Sentenza n. 7383/2022](#); [Sentenza Tribunale Sez. Lavoro di Caltanissetta n. 46/2023](#) anch'essa già richiamata), le due



situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma, dunque, mira a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca della leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie.

L'eventuale eccezione avversaria sul punto, pertanto, andrebbe respinta con accoglimento del ricorso.

Nella fattispecie per cui è processo, in forza della documentazione depositata e richiamata in premessa, si evince che il ricorrente ha conseguito, **nell'anno scolastico 1997/1998, il diploma di Ragioniere e perito commerciale e programmatore** (titolo in forza del quale è stato inserito nelle GPS oggi contestate relativamente alla classe di concorso "B016").

Successivamente al conseguimento del ridetto diploma, ha svolto il servizio obbligatorio di leva dal 27 Gennaio 1999 al 09 Dicembre 1999, **maturando, pertanto, in forza della surrichiamata normativa, un'annualità di servizio prestato in favore dello Stato, NON in costanza di rapporto contrattuale con il Ministero, odierno resistente.**

All'atto della presentazione della domanda per l'aggiornamento delle GPS per la provincia di Palermo per il biennio 2022/2024, relativamente alla propria classe di concorso "B016" ai sensi dell'O.M. 112/2022, al ricorrente è stata preclusa l'opportunità di inserire lo svolgimento del ridetto servizio militare come servizio specifico e, dunque, di beneficiare del maggior punteggio di 12 (2 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15 ed in ogni caso non più di 12 punti per annualità come da ALL. A/4 punto C.1 dell'O.M. n. 112/2022) e ciò in spregio alla normativa su invocata come interpretata dalla copiosa giurisprudenza citata.

Ne discende che alla luce dei descritti principi evincibili dall'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (identico all'art. 569 co. 3 per il personale ATA),



dall'art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 e dall'art. 52 Cost., andranno disapplicate, perché illegittime, le previsioni di rango secondario dell'O.M. 112/2022, segnatamente l'art. 15 della Ordinanza Ministeriale e di tutti gli atti consequenziali laddove prevedono la valutazione con l'integrale punteggio di n. 12 punti annui, nelle GPS, quale servizio effettivo reso nella medesima qualifica del solo servizio di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge resi in costanza di rapporto di impiego, poiché, lo si ribadisce ancora una volta, il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali in quanto contrastano con la normativa primaria laddove questa stabilisce, all'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994, il riconoscimento del servizio di leva militare obbligatorio "valido a tutti gli effetti".

Parte ricorrente ha, pertanto, il diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore (si veda anche All. A/4 dell'O.M. n. 112/2022), con attribuzione di punti 12 per lo svolgimento del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle GPS ed alla rettifica del minor punteggio attribuito da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia -Ambito Territoriale di Palermo, ed in via definitiva (a valere anche per i futuri aggiornamenti delle GPS e delle correlative Graduatorie di Istituto), con rideterminazione della posizione dell'aspirante ricorrente nelle Graduatorie per la propria classe di concorso.

Avrà diritto, pertanto, all'attribuzione di un punteggio complessivo pari a: **20.5 punti + 12 punti** (per 10 mesi di leva obbligatoria = 2 punti/mese ed in ogni caso un massimo di 12 punti annui).



DISCRIMINAZIONE RISPETTO ALLA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO DI LEVA PER IL PERSONALE ATA: SULLA DIFFORMITA' DELLE PREVISIONI DI CUI AL D.M. N. 50/2021 RISPETTO A QUELLE DI CUI ALL'O.M. 112/2022 OGGETTO DI CAUSA, IN PUNTO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE E/O CIVILE SOSTITUTIVO E VOLONTARIO QUALE SERVIZIO SVOLTO ALLE DIPENDENZE DELLA PA – INTEGRALE OMESSA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI LEVA E/O SERVIZI SOSTITUTIVI DA PARTE DELL'O.M. N. 112/2022 PER IL PERSONALE DOCENTE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 485 C. 7 DECRETO LEGISLATIVO N. 297/1994, DELL'ART. 2050 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS. N. 66/2010, DELL'ART. 52 COST. – CONSEQUENZIALE DISAPPLICAZIONE DELL'O.M. N. 112/2022 E DEL SUO ART. 15 NONCHE' DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE APPROVATE IN QUANTO ILLEGITTIMI/E

Con la pubblicazione [del D.M. n. 50/2021](#), il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato e disciplinato le procedure per l'aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto III Fascia per le Supplenze relative al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il triennio 2021/2024.

In punto di valutazione dei titoli di servizio, l'Allegato A, punto A) al D.M. n. 50/2021, testualmente recita: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

Cosicché, avuto riguardo alle Tabelle dedicate all'attribuzione del punteggio per titoli di cultura e, per quanto di interesse, per i titoli di servizio (Punto B agli allegati A/1 – A/5: rispettivamente per i profili di A.T.;C.S. e A.A.), vengono assegnati punti 6 annui e 0,5 per ogni mese o frazione di esso superiore a 15 giorni, per il servizio militare prestato in costanza di rapporto



di lavoro con il Ministero Istruzione (al pari del servizio effettivo reso nella medesima qualifica); punti 0,6 annui e 0,05 per ogni mese o frazione di esso superiore a 15 giorni, per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il Ministero Istruzione (al pari dei servizi prestati alle dipendenze delle Amministrazioni statali o Enti Locali e nei patronati scolastici).

Pertanto, in forza del punto A) dell'Allegato A al D.M. n. 50/2021, il servizio di leva o per richiamo o il servizio civile equiparato al primo, viene valutato come servizio specifico e, dunque, con attribuzione di punteggio pari a 6 punti annui e 0,5 punto/mese o frazione di esso se superiore a giorni 15, SOLO SE prestato successivamente al conseguimento del titolo idoneo all'inserimento nelle Graduatorie per ciascuno dei profili messi a concorso ed IN COSTANZA DI RAPPORTO DI IMPIEGO CON LA PUBBLICA ISTRUZIONE!

Per il personale docente, invece,

Con la pubblicazione dell'O.M. n. 112/2022, il Ministero dell'Istruzione ha avviato e disciplinato le procedure per l'aggiornamento delle Graduatorie per le Supplenze relative alle varie classi di concorso per il biennio 2022/2024.

In punto di valutazione dei titoli di servizio, l'art. 15 della citata O.M. n. 112/2022 testualmente recita, come ribadito sopra: *"Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1.*

2. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.

3. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente



ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.

4. Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

5. Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

6. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.”.

Pertanto, in forza dell'art. 15, punto 6 dell'O.M. n. 112/2022, il servizio di leva o per richiamo o il servizio civile equiparato al primo, viene valutato come servizio specifico e, dunque, con attribuzione di punteggio pari a 12 punti annui e 2 punto/mese o frazione di esso se superiore a giorni 15, SOLO SE prestato successivamente al conseguimento del titolo idoneo all'inserimento nelle GPS per specifica classe di concorso ed IN COSTANZA DI RAPPORTO DI IMPIEGO CON LA PUBBLICA ISTRUZIONE!

Da quanto sopra, emerge, con tutta evidenza, che mentre il D.M. n. 50/2021, per l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, attribuisce una valutazione del servizio di leva obbligatorio o sostitutivo della leva obbligatoria e, altresì, del servizio volontario svolti non in costanza di nomina (sebbene con punteggio nettamente inferiore, ossia punti 0,05 mese – rispetto a quello attribuito per i servizi svolti in costanza di nomina, pari a punti 0.5 mese, ossia 6 punti anni), al pari del servizio svolto alle dipendenze



delle Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici, l'O.M. n. 112/2022 (di cui si è chiesta la disapplicazione nel presente giudizio), per il personale docente, non attribuisce alcun punteggio nel caso di servizio militare o assimilati svolti NON in costanza di nomina, consumando una violazione nella violazione con evidente ed ingiustificata disparità di trattamento, tra personale ATA e personale docente (Sul punto si allega recentissima [Sentenza del Tribunale di Perugia del 29/11/2023](#) in giudizio patrocinato dalla scrivente).

Ne consegue, a fortiori, che la norma regolamentare sopra indicata: l'O.M. n. 112/2022 per il personale docente, contrasta palesemente con la normativa di rango primario che disciplina la valutazione dei titoli di servizio resi in favore della pubblica amministrazione, ai fini della carriera, come già ribadito nel ricorso introduttivo ed in particolare con quanto disposto dal D. Lgs n. 297/1994 e, per quanto di interesse, per il personale docente, dall'art. 485, comma 7. (dovendosi, invece fare riferimento all'art. 596, comma 2, per il personale non docente), secondo cui, il periodo di servizio di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo (oggi anche il servizio civile volontario a fronte dell'abolizione dell'obbligatorietà della leva con legge n. 226/2004), è valido a tutti gli effetti senza operare alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno.

SULLA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE

Nell'ipotesi di accoglimento del presente ricorso si insiste affinché il Ministero resistente venga condannato a rifondere le spese di lite.

Difatti, nel caso di specie, l'orientamento di Questo Tribunale è consolidato ed univoco nel riconoscere il diritto del personale docente ed ATA al maggior punteggio per il servizio di leva obbligatorio o servizi sostitutivi assimilati al primo, facendo venir meno le ragioni per una eventuale compensazione delle spese di lite.



L'art. 92 c.p.c. consente la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza parziale oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni dettate da specifiche circostanze o aspetti della decisione.

Questo, in estrema sintesi, il principio espresso anche dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 2312 del 02/02/2021.

L'ordinanza in esame è stata pronunciata a seguito di ricorso per Cassazione presentato dalla parte vincitrice in primo grado che però non si è vista riconoscere le spese di lite, che anzi sono state compensate tra le parti, pur essendo, la controparte, totalmente soccombente.

Proponeva dunque appello avverso la decisione resa in primo grado. I giudici di seconde cure rigettavano il gravame compensando le spese anche del secondo grado.

Si evidenzia che, oltre alla totale soccombenza di una delle parti, che quindi non giustificerebbe la compensazione delle spese, non sussistevano le "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente richieste dall'art. 92 c.p.c., comma 2.

La compensazione delle spese, infatti, poteva essere disposta dal giudice di merito al di fuori dell'ipotesi di soccombenza parziale, soltanto in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", per tali da intendersi non un generico riferimento alla peculiarità della materia, ma specifiche circostanze, consentendo così di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.

Preme inoltre precisare che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di seconde cure nel giudizio relativo all'Ordinanza testè citata, la proposizione di più censure, comunque non accolte dal giudice di merito, non implica alcuna soccombenza reciproca.

Non determinano, in definitiva, alcun effetto sulla ripartizione delle spese che deve seguire il criterio generale della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.

Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione, in altra Ordinanza, la n. 4303/2020, ha statuito che la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo



nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c..

Nel caso di specie, si evidenzia che in precedenti giudizi patrocinati dalla scrivente e per orientamento consolidato di Questo Tribunale vi è stata totale soccombenza del Ministero resistente con la conseguenza che non può essere invocato nemmeno il criterio ridetto della "ASSOLUTA NOVITA' DELLA QUESTIONE TRATTATA" per rendere una statuizione di compensazione delle spese di lite.

Diversamente, graverebbe su parte ricorrente, dover sostenere il costo per la tutela giudiziaria di un diritto a costui spettante e uniformemente riconosciuto da copiosa giurisprudenza del lavoro/di merito oltre che amministrativa e comunitaria.

Di tale avviso una recentissima – già richiamata nonché prodotta – Sentenza del Tribunale di Palermo, la n. 945/2023 del 22/03/2023; la Sentenza del Tribunale di Roma, la n. 1903/2023 del 22/02/2023 con le quali Questo Tribunale ed i giudici romani hanno condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite – secondo i principi della soccombenza – in favore dei procuratori antistatari; alla stessa maniera la già richiamata ed allegata Sentenza del Tribunale di Foggia, la n. 692/2023 del 23/02/2023; ed ancora la Sentenza richiamata ed allegata del Tribunale di Udine, la n. 20/2023 del 24/01/2023; nonché Sentenza del Tribunale di Caltanissetta, n. 46/2023 del 14/02/2023 con la quale il Giudice del Lavoro nisseno, pur dando atto dell'esistenza di precedenti contrari in seno alla giurisprudenza di merito, ha egualmente condannato il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite compensandole solo nella misura del 50%.



Per tutti i sopra esposti motivi, si insiste per l'accoglimento del ricorso con contestuale condanna, del Ministero resistente, alle spese di lite in virtù del disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

E SUL PERICULUM IN MORA

Il continuo scorrimento delle graduatorie per le supplenze nonché delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto al *fumus boni iuris*, lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni in fatto ed in diritto fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata, ragion per cui la domanda appare, di tutta evidenza, fondata e legittimo il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del corretto punteggio nelle graduatorie con conseguente rettifica delle stesse.

È di tutta evidenza, altresì, che nel caso in esame sussiste anche in *periculum in mora*, in quanto il ricorrente è posizionato in posizione deteriore rispetto agli altri soggetti collocati all'interno dell'attuale graduatoria relativa al biennio 2022/2024 ed allo stato attuale non ha ricevuto alcun incarico a tempo determinato.

Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio nelle rispettive graduatorie ha precluso, a costui, di ottenere incarichi annuali e/o anche di durata inferiore e gli precluderà la possibilità di ottenere ulteriori incarichi annuali e/o supplenze più brevi da GPS o da graduatorie di circolo o istituto per le quali ha espresso preferenza.

Ma vi è di più.

Si rappresenta, difatti, che nell'imminente primavera, è attesa la pubblicazione del provvedimento ministeriale per l'aggiornamento delle GPS e delle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio 2024/2026 con la conseguenza che il mancato riconoscimento del punteggio integrale di punti 12 per l'espletamento del servizio di leva, pregiudicherà in maniera grave ed



irreparabile, il posizionamento del ricorrente nelle ridette graduatorie e, conseguentemente, la possibilità di ricevere incarichi nel presente anno scolastico e soprattutto nel prossimo, in attesa della decisione nel merito, risolvendosi, la posposizione in graduatoria, in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante stipula di contratti di supplenza, anche annuali.

I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata dal MIM resistente e censurata come meglio espresso sopra, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente.

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse da vari Tribunali del Lavoro *“ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente ed irreparabile, offrendo circostanze specifiche – diverse dalla natura della causa – comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria OMISSIS di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose”* (Tribunale Messina – Ordinanza Cautelare n. 1115/2021 del 19/01/2021).

Sul punto, il Tribunale di Messina, ha chiarito che: *“nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del ricorrente, da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare* (Tribunale di Messina – Ordinanza Cautelare n. 13583/2020 del 16/07/2020).

È ragionevole temere, nell'attesa del giudizio sul merito, che le assunzioni per il presente anno scolastico – stante i continui bollettini per le nomine - e quelle relative al prossimo anno, stante l'imminente



aggiornamento, saranno portate a conclusione in tempi stretti, con la definitiva perdita del bene della vita ambito dal ricorrente: posto di lavoro; avanzamento in graduatoria, la maturazione del punteggio per servizio espletato in forza di incarichi a tempo determinato, maturazione dell'anzianità di servizio ecc.

Si insiste, pertanto, per la concessione della chiesta tutela cautelare.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'Ufficio Scolastico per la Regione per la Sicilia – Ambito Territoriale di Palermo qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nel sito del Ministero dell'Istruzione e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Palermo.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di indentificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106 la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente attendere un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunci Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. A contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli



provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fine che qui interessano.

Invero, “In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza allo scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”. (cfr. Cass. Civ., Sez. VI n. 23919/2017).

Per le superiori ragioni, la scrivente difesa

FA ISTANZA

affinché l’Ill.mo Giudicante Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’*emanando* decreto di fissazione di udienza sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Istruzione e/o dell’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Palermo

§§§

Per tutte le ragioni sopra esposte, il **Sig. Giuseppe DI GIROLAMO**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

ALL’ILL.MO TRIBUNALE DI PALERMO, IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO affinché, fissata l’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa ed assegnati i termini per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte - con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre anche in ragione delle difese avversarie - **VOGLIA** accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro adito, in via preliminare,

AUTORIZZARE la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 151 c.p.c. ossia mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Istruzione e/o dell’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Palermo;



in via cautelare ed urgente,

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente **Giuseppe DI GIROLAMO** al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato (e documentato) nel presente atto, in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;

ACCERTARE E DICHIARARE il correlato diritto al riconoscimento, con effetti definitivi, del punteggio in misura pari a punti 12 annui (10 mesi = punti 2 ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15, per un massimo di 12 punti annui) (come da Allegato A/4 punto C.1 all'O.M. n. 112/2022), **e così, per un totale complessivo di 12 punti**, con obbligo, a carico dell'Amministrazione resistente, e relative articolazioni, alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle GPS – II Fascia nonché alla III Fascia delle corrispondenti graduatorie di Istituto, relative alla classe di concorso B016 per il biennio 2022/2024 (aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024) e successivi periodi di aggiornamento, ossia punti 20.5 + 12 punti = 32.5, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per la classe di concorso di interesse;

ORDINARE al Ministero resistente di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato in favore del ricorrente in relazione alle GPS di interesse nonché alla III Fascia delle corrispondenti graduatorie di Istituto, dichiarandolo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno;

ADOTTARE ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

nel merito

ACCOGLIERE il presente Ricorso per tutte le ragioni ampiamente dedotte in parte narrativa,

conseguentemente,

DISAPPLICARE l'O.M. n. 112/2022, unitamente alle graduatorie definitive d'interesse, in quanto illegittimi per tutte le ragioni espresse nel presente ricorso;



ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente **Giuseppe DI GIROLAMO** al riconoscimento in forma piena e per intero del servizio militare svolto non in costanza di nomina scolastica, come specificato (e documentato) nel presente atto, in ordine alla tipologia ed al periodo di svolgimento;

ACCERTARE E DICHIARARE il correlato diritto al riconoscimento, con effetti definitivi, del punteggio in misura pari a punti 12 annui (10 mesi = punti 2 ogni mese o frazione di mese superiore a giorni 15, per un massimo di 12 punti annui) (come da Allegato A/4 punto C.1 all'O.M. n. 112/2022), e così, **per un totale complessivo di 12 punti**, con obbligo, a carico dell'Amministrazione resistente, e relative articolazioni, alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle GPS – II Fascia nonché alla III Fascia delle corrispondenti graduatorie di Istituto, relative alla classe di concorso B016 per il biennio 2022/2024 (aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024) e successivi periodi di aggiornamento, **ossia punti 20.5 + 12 punti = 32.5**, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per la classe di concorso di interesse;

ORDINARE al Ministero resistente di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato in favore del ricorrente in relazione alle GPS di interesse nonché alla III Fascia delle corrispondenti graduatorie di Istituto, dichiarandolo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.

CONDANNARE parte resistente alla refusione delle spese e dei compensi professionali da distrarsi in favore dello scrivente difensore nella qualità di antistatario.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e che non è dovuto alcun contributo unificato poiché, giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione che si allega, il ricorrente dichiara che nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, ha avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore al triplo dell'importo previsto dagli artt. 76 e 92 DPR 115/02 comprensivo del reddito dei componenti il proprio nucleo familiare e delle maggiorazioni previste per i familiari a carico e di essere, perciò, esonerata dal versamento del contributo



unificato ai sensi dell'art. 9 comma 1-bis DPR 115/02 come modificato dall'art. 37 D.L. 98/2011 convertito in legge n. 11/2011.

Si deposita:

1. [Domanda di inserimento in II Fascia GPS per provincia di Palermo, per la Classe di concorso "B016", ai sensi dell'O.M. 112/2022 presentata su Istanze OnLine;](#)
2. [Schermata di attribuzione di punteggio;](#)
3. [Attestato di diploma anno scolastico 1997/1998;](#)
4. [Certificato di diploma/congedo militare prestato dal 27 Gennaio 1999 al 09 Dicembre 1999;](#)
- 5.1 – 5.4 [Lettera di diffida e messa in mora del 18.12.2023 – ricevute di accettazione ed avvenuta pec;](#)
6. [O.M. n. 112/2022;](#)
7. [Allegato A/4 all'O.M. n. 112/2022 contenente la Tabella di valutazione dei titoli di servizio;](#)
8. [Sentenza Tribunale di Trapani – Sezione Lavoro n. 16/2023 del 18/01/2023;](#)
9. [Sentenza Consiglio di Stato n. 266/2023;](#)
10. [Sentenza Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro n. 945/2023 del 22/03/2023;](#)
11. [Sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n. 692/2023 del 23/02/2023;](#)
12. [Sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 1903/2023 del 22/02/2023;](#)
13. [Sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 3545/2023 del 03/04/2023;](#)
14. [Sentenza del Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro n. 46/2023 del 14/02/2023;](#)
15. [Sentenza del Tribunale di Udine – Sezione Lavoro n. 20/2023 del 24/01/2023;](#)
16. [Sentenza Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n. 2351/2023 del 06/07/2023;](#)



Avv. Daniela Giovanna Romeo
Corso G. Amendola n. 35 - 91025 Marsala (TP)

17. [Sentenza Tribunale di Foggia – Sez. Lavoro n. 1629/2023 del 09/05/2023;](#)
18. [Sentenza del Tribunale di Perugia del 29/11/2023;](#)
19. [D.M. 50/2021.](#)
20. [Dichiarazione di esenzione dal versamento del contributo unificato.](#)

Salvis Juribus.

Marsala/Palermo, 03.01.2024

Firmato digitalmente dall'Avv. Daniela Giovanna Romeo

